



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO PARI OPPORTUNITA'

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 204 del 22.06.2005
(Piano triennale pari opportunità)

INDICE

| | |
|--|---|
| ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE..... | 3 |
| ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE..... | 3 |
| ARTICOLO 3 – COMPITI..... | 3 |
| ARTICOLO 4 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO..... | 4 |
| ARTICOLO 5 – RISORSE | 5 |

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 47, comma 1, che, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, nonché a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l'emanazione di norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità ed a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 ed in ottemperanza all'art.7 - secondo comma - del DPR 268/87 e dell'art.28 del DPR 333/90, è costituito il Comitato per le Pari Opportunità, avente le funzioni qui di seguito elencate, nominato dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessorato alle Pari Opportunità.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE

1. Il Comitato è presieduto dall'Assessore alle Pari Opportunità ed è composto:
 - a. da un componente per ogni Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa all'interno dell'Ente.
 - b. da pari numero di funzionari o di esperti in materia di rappresentanza della Amministrazione, individuati anche con forme di consultazione interna.
2. Saranno inoltre nominati componenti supplenti, in numero pari a quelli di diritto. Il Componente supplente potrà partecipare alle riunioni in assenza del titolare ed esercitare il diritto di voto.
3. I compiti di segreteria, inerenti alla convocazione del Comitato ed alla verbalizzazione delle sedute, sono svolti da un dipendente dell'Ente, nominato con lo stesso atto deliberativo di nomina del Comitato.

Il Comitato resta in carica per un tempo pari a quello della Giunta Comunale che lo ha nominato ed esplica le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di nomina.

ARTICOLO 3 – COMPITI

1. Il Comitato Pari Opportunità opera al fine di contribuire alla realizzazione della uguaglianza sostanziale tra donne e uomini nel lavoro e alla rimozione degli ostacoli, delle discriminazioni dirette e indirette che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, pertanto la sua attività è finalizzata a:
 - a. studiare e proporre la realizzazione di progetti ed "azioni positive" a favore dei dipendenti/delle dipendenti;
 - b. formula proposte relativamente alle politiche di accesso, formazione e aggiornamento professionale, alla attribuzione delle mansioni, degli incarichi, nonché alla creazione di condizioni di pari opportunità, a parità di requisiti professionali, attraverso progetti o piani di ristrutturazione di servizi dell'Ente e più in generale su ogni aspetto regolamentare che abbia valenza sulle condizioni dei dipendenti/delle dipendenti e dell'utenza;

- c. proporre iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro per una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi della vita privata anche in rapporto alle possibilità di fruizione dei servizi sociali;
- d. promuovere iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti o lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare atteggiamenti che recano pregiudizio allo svolgimento e allo sviluppo di corretti rapporti di lavoro all'Amministrazione ed ai dipendenti/alle dipendenti;
- e. valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale, formula proposte in merito e chiede alla Giunta Comunale provvedimenti conseguenti;
- f. relaziona, almeno una volta all'anno, sulla propria attività e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le dipendenti, con conseguente impegno alla pubblicazione e alla pubblicizzazione di tali dati;
- g. propone misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità, che devono essere trasmesse ai soggetti della contrattazione. L'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali sono tenute a prendere in esame tali proposte e a comunicare le decisioni assunte entro 30 giorni dalla data di trasmissione. In caso di determinazioni che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato, esse devono essere motivate. Le decisioni aventi rilevanza esterna devono essere portate a conoscenza del personale dell'Amministrazione, nelle forme ritenute di volta in volta più opportuna;
- h. può riunire l'assemblea di una parte o di tutti i dipendenti, nelle ore di servizio e nel rispetto delle normative vigenti, per temi particolarmente rilevanti di sua pertinenza.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato Pari Opportunità si riunisce di norma almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta si ritenga necessario.

1. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti affettivi.
2. La convocazione ordinaria è effettuata almeno 7 giorni prima e contiene l'ordine del giorno.
3. Per la convocazione straordinaria il tempo viene ridotto a 24 ore.
4. Ogni componente del Comitato può richiedere per iscritto al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno.
5. In caso di impedimento del Presidente, la convocazione sarà effettuata dal componente più anziano d'età fra i funzionari/funzionarie che rappresentano l'Amministrazione.
6. Se un componente non presenzia alle riunioni per 3 volte, senza giustificato motivo, decadrà dalla carica. La Giunta Comunale, su comunicazione del Comitato stesso, ne delibererà la decadenza e contestualmente la sostituzione.
7. Le riunioni del Comitato Pari Opportunità, sono valide alla presenza della metà più uno dei suoi componenti e le decisioni in esso assunte, sono valide a maggioranza dei presenti
8. Il Presidente del Comitato Pari Opportunità o suo delegato fa parte della Commissione preposta alla contrattazione decentrata ogni qual volta l'ordine del

- giorno contenga argomenti inerenti alle competenze del Comitato Pari Opportunità nella riunione successiva.
9. A termine di ogni riunione deve essere redatto un verbale sintetico delle sedute e delle decisioni assunte. Tale verbale verrà approvato dal Comitato Pari Opportunità nella riunione successiva.
 10. L'Amministrazione garantisce la sede di riunione, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari all'attività ed al buon funzionamento del Comitato.
 11. Il Comitato Pari Opportunità ha diritto di accedere a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della sua attività.

ARTICOLO 5 – RISORSE

Per il funzionamento della propria attività il Comitato Pari Opportunità utilizzerà un fondo appositamente istituito nel bilancio annuale ed in altri capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse; il Comitato utilizza altresì eventuali fondi messi a disposizione della CEE, dallo Stato o da altri soggetti.

Comitato Pari Opportunità

Il Comitato per le Pari Opportunità, nominato dalla Giunta Comunale, è presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali delegato alle Pari Opportunità ed è composto in egual numero da rappresentanti sindacali e funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. Si pone come finalità prioritaria la promozione di azioni positive volte alla realizzazione, divulgazione e sensibilizzazione in materia di pari opportunità.

Composizione

Presidente

Assessore

Funzionario

Rappresentante dell'Ente

Rappresentanti OO.SS.

RSU